Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 7 dicembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633.
Utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia ed i diplomati in farmacia, che debbano ancora adempiere agli obblighi di leva

e non frequentino i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per studenti universitari iscritti alla Milizia universitaria, hanno l'obbligo di frequentare un corso normale allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, anche se ascritti alle soppresse ferme minori od ammessi all'eventuale congedamento anticipato; la loro statura non deve però essere inferiore a metri 1,50.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di dispensare da tale obbligo coloro la cui statura sia inferiore a metri 1,54.

Al termine di detti corsi normali o del periodo applicativo dei citati corsi universitari:

a) i giudicati idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno nominati sottotenenti di complemento; i giudicati idonei, non muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in congedo provvisorio e la loro nomina al grado di sottotenente di complemento nei rispettivi servizi sarà subordinata al conseguimento di tale diploma nella sessione di esami immediatamente successiva al termine dei corsi normali o del periodo applicativo di cui sopra.

Coloro di essi che alla scadenza di tale termine non avranno conseguito il diploma saranno chiamati ad ultimare la ferma di leva col grado di sergente nelle compagnie di sanità e nelle infermerie quadrupedi. Qualora, poi, ultimata la ferma, conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno, di autorità, nominati sottotenenti di complemento dei servizi sanitario e veterinario, con l'obbligo di compiere un servizio di prima nomina della durata da stabilirsi dal Ministro per la guerra, ma, in ogni caso, non inferiore ad un mese;

b) i giudicati non idonei saranno inviati ad ultimare la ferma di leva nelle compagnie di sanità e nelle infermerie quadrupedi.

Gli allievi dei corsi normali e gli allievi dei corsi per studenti universitari, che, per motivi di salute, o per altre cause di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere il relativo corso, se allievi dei corsi normali, od il relativo periodo applicativo, se allievi dei corsi universitari, dovranno rispettivamente frequentare il successivo corso normale o periodo applicativo.

Art. 2.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di istituire appositi corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, che siano laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia, o diplomati in farmacia, e non abbiano compiuto il servizio di leva.

La frequenza di tali corsi è obbligatoria per coloro che non abbiano superato il 30° anno di età e siano limitatamente idonei al servizio militare soltanto per le imperfezioni od infermità indicate nell'elenco *B* approvato con R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, e successive modifiche.

Nominati ufficiali, essi, fino a che perduri la loro limitata idoneità al servizio militare, saranno, di massima, adibiti, se del servizio sanitario, presso gli ospedali territoriali, i distretti militari, i consigli di leva, le commissioni mobili, i comandi di deposito reggimentale; se veterinari, presso le infermerie quadrupedi territoriali. In seguito potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari per stabilire la persistenza o meno della limitata idoneità, ad eccezione di quelli che siano limitatamente idonei per le imperfezioni o le infermità contemplate negli articoli 1, 14, 16, 22, del citato elenco *B*, le quali, per la loro stessa natura, non sono suscettibili di modificazioni utili per il servizio militare.

Art. 3.

Il servizio di prima nomina dei sottotenenti nominati tali secondo le disposizioni degli articoli 1 e 2, sarà ridotto, nella misura da stabilirsi dal Ministro per la guerra, nel caso che essi risultino ascritti alle soppresse ferme minori o ammessi all'eventuale congedamento anticipato.

Art. 4.

I sottufficiali ed i militari di truppa, in congedo illimitato, di qualsiasi arma, corpo o servizio, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 596 del 14 marzo 1938-XVI, e non abbiano compiuto il 55° anno di età, sono, d'autorità, nominati sottotenenti di complemento nei servizi sanitario e veterinario, senza essere sottoposti ad esami od esperimenti.

Il Ministro per la guerra può esentare da tale nomina coloro che chiedono di essere invece nominati sottotenenti di complemento in un'arma o nel corpo automobilistico e si trovino nelle condizioni stabilite per la nomina a sottotenente in detta arma o corpo.

Art. 5.

I sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma, i riformati presso i Consigli di leva, ed i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e non abbiano compiuto il 68° anno di età, possono conseguire, a domanda, il grado di sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, purchè, rivisitati, siano giudicati idonei incondizionatamente al servizio militare.

Agli effetti di cui al precedente comma, le decisioni di riforma, in deroga al disposto dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono revocabili a domanda dell'interessato, fino a quando egli non abbia ancora compiuto il 68° anno di età.

In caso di speciali esigenze, il Ministro per la guerra può nominare d'autorità sottotenenti di complemento nei servizi sanitario o veterinario, subordinatamente al possesso dei citati titoli di studio ed al non avere gli interessati superato il 55° anno di età:

a) i sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma ed i riformati presso i Consigli di leva, i quali, rivisitati, risultino o incondizionatamente o limitatamente idonei al servizio militare: ma, nel secondo caso, soltanto per le imperfezioni o le infermità indicate nell'elenco *B* approvato con R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, e successive modifiche;

b) gli arruolati dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali, rivisitati, risultino limitatamente idonei soltanto per le imperfezioni od infermità indicate nel citato elenco *B* e non siano o non possano essere chiamati a frequentare gli speciali corsi allievi ufficiali di complemento per i dichiarati limitatamente idonei, di cui all'art. 1 della presente legge;

c) gli arruolati i quali non siano stati chiamati a soddisfare gli obblighi di leva perchè di statura inferiore a metri 1,54.

Le norme di cui agli ultimi due comma del citato art. 1 valgono anche per i limitatamente idonei oggetto delle lettere a) e b) del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici e chimici farmacisti iscritti o che potranno essere iscritti nei ruoli normale mobile o della riserva della Associazione italiana della Croce Rossa o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 6.

E' istituito un ruolo unico di maggiori generali medici consulenti in congedo.

In detto ruolo possono essere iscritti, previo loro consenso, non oltre 30 eminenti personalità che eccellano per titoli scientifici e benemerenze acquisite nel campo della medicina e della chirurgia, conferendo lustro alla Nazione.

Art. 7.

Il conferimento del grado di maggiore generale medico consulente è effettuato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Detto grado è conferito soltanto a coloro che abbiano compiuto il 55° anno di età, e prescindendo dal grado militare eventualmente da essi rivestito.

Il requisito dell'età non è richiesto per gli Accademici d'Italia, per il direttore generale della Sanità pubblica e per quelle eminenti personalità che nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate rivestano il grado di generale medico.

L'iscritto al raggiungimento del 75° anno di età, cessa dal ruolo, conservando, a titolo onorifico, il grado e l'uniforme.

Art. 8.

I maggiori generali consulenti esplicano esclusivamente funzioni di consulenza (consulti, visite o pareri) e sono tenuti a prestare la loro opera ogni qualvolta le autorità militari (Ministero della guerra o Comandi di corpo d'armata) lo richiedano.

Art. 9.

L'anzianità fra i maggiori generali medici consulenti è determinata dalla data del conferimento del grado.

A parità di data di conferimento del grado precederà nel ruolo il più elevato nel grado militare o civile eventualmente rivestito: in mancanza, a parità di grado, il più anziano di età.

Art. 10.

I maggiori generali medici consulenti sono soggetti, in quanto ad essi applicabili, alle disposizioni vigenti sullo stato, la disciplina e l'uniforme, per gli ufficiali del Regio esercito in congedo.

Art. 11.

Ai maggiori generali medici consulenti spettano, per i giorni nei quali sono chiamati a prestare l'opera di consulente, gli assegni ed altre indennità del grado, osservato il disposto dell'art. 51 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VI, n. 3438.

Per quanto riguarda le indennità, esse debbono essere limitate all'indennità militare ed a quella di missione, nonchè ai rimborsi per spese di trasporto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge ai sottufficiali ed ai militari di truppa in congedo illimitato, di cui all'art. 4, ai sottufficiali ed ai militari di truppa in posizione di riforma, ai riformati presso i Consigli di leva, ai dichiarati limitatamente idonei al servizio militare di cui all'articolo 5, può, ad insindacabile giudizio del Ministro per la guerra, essere conferito, come grado iniziale:

a) quello di tenente, se abbiano 10 anni almeno di laurea ed uno dei seguenti titoli:

impiego di ruolo tecnico presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale, pratica;

b) quello di capitano, se abbiano libera docenza universitaria o siano, o siano stati, in seguito a pubblico concorso, primari o aiuti di ospedali civili di grandi città o aiuti di istituti scientifici universitari;

c) quello di maggiore (medici e veterinari) se professori di ruolo « straordinari » od « ordinari » delle Università, nelle materie di insegnamento delle facoltà di medicina e chirurgia, o di medicina veterinaria, ovvero ricoprano la carica di ispettori generali medici dell'Amministrazione della sanità pubblica (grado 5°).

Art. 13.

Nella prima applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, agli ufficiali che — all'atto del loro trasferimento nei servizi sanitario e veterinario a norma dell'art. 47 della legge medesima — si trovino in possesso dei titoli che l'art. 12 della presente legge prevede per gradi superiori a quello con il quale singolarmente dovrebbero transitare nei servizi in parola, può essere conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro per la guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sullo avanzamento degli ufficiali, il grado che il citato art. 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, agli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, delle categorie in congedo o del « ruolo d'onore », che si trovino in possesso di titoli che l'art. 12 prevede per gradi superiori a quello da essi rivestito, può essere conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro per la guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sull'avanzamento, il grado che il citato art. 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso; a quelli che col grado di capitano, medico o veterinario, abbiano partecipato ad una o più campagne di guerra o siano stati impiegati in operazioni di polizia coloniale, riconosciute tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, può essere conferito il grado di maggiore anche nel caso che non siano in possesso del titolo di studio di cui al ripetuto art. 12 e semprechè ne siano ritenuti meritevoli dalle competenti autorità gerarchiche.

Art. 15.

Ai medici, farmacisti e veterinari che si trovino in una delle posizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge e non abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della legge stessa il 68° anno di età, è fatto obbligo di denunziare tale posizione ed il titolo di studio posseduto al Comando del distretto militare di residenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1634.
Nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo dello stanziamento dei fondi destinati alla corresponsione del contributo statale nel pagameno degli interessi sui mutui e prestiti per miglioramenti agrari, inizialmente stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3139, in L. 40.000.000 annui e successivamente ridotto a L. 31.700.000, per effetto delle modificazioni disposte dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 settembre 1925-III, n. 1733, dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, dalle leggi 30 maggio 1932-X, n. 720, e 13 giugno 1935-XIII, n. 1213, dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, e dall'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, è elevato a L. 50.000.000 annui, con l'incremento annuo di L. 4.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 2.

Il limite annuo di impegno per i contributi di cui sopra, stabilito in L. 3.000.000 dall'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, è aumentato a L. 4.000.000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1635.
Piano straordinario di azione a favore della coniglicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo della produzione cunicola nazionale, anche in vista dei bisogni alimentari del Paese, è autorizzata la esecuzione di un piano straordinario di iniziative da svolgersi a mezzo dell'Istituto nazionale di coniglicoltura « Carlo Pacchetti » di Alessandria, sotto le direttive ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per la durata di un quinquennio.
I relativi programmi annuali, formulati dall'Istituto suddetto, sono sottoposti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Nei programmi di cui al precedente articolo saranno previste particolari provvidenze volte a consentire una più larga distribuzione di materiale scelto, a favore delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista (massaie rurali e Dopolavoro), ad agevolare la costruzione di conigliere razionali a carattere famigliare e l'acquisto di riproduttori scelti e, comunque, a favorire ogni altra attività tecnica e propagandistica che sia ritenuto utile per il miglioramento e per l'incremento della produzione cunicola.

Art. 3.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui sopra sarà annualmente assegnato, per un quinquennio, all'Istituto nazionale di coniglicoltura suddetto, un contributo di L. 1.000.000,

sul quale graveranno anche le spese occorrenti alla attrezzatura e al funzionamento dell'Ente: tale somma sarà, a partire dal corrente esercizio 1940-41 e fino all'esercizio 1944-45, annualmente inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636.

Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I cittadini e gli Enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio del Regno, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo (Accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili) devono essere muniti di una speciale autorizzazione governativa. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al Prefetto della provincia che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) di cui alla legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, le inoltra al Ministero dell'educazione nazionale che delibererà sulla concessione dell'autorizzazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od Enti italiani, indirettamente promossi da Enti o persone straniere o che siano controllati da tali Enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi.

Art. 3.

La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono affidate all'E.N.I.M.S., che li eserciterà in conformità delle disposizioni che gli saranno impartite dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Art. 4.

Le scuole e le istituzioni culturali straniere, già esistenti nel Regno al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere nei modi previsti dal precedente art. 1, e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'autorizzazione a proseguire nella propria attività.

Art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale può, con proprio decreto, emanato di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il parere dell'E.N.I.M.S., ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non fossero ritenute idonee a continuare la propria attività. In casi, però, di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone l'E.N.I.M.S. ed i competenti Ministeri.

Art. 6.

Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, continueranno a svolgere la propria attività nel modo indicato nei detti accordi.

Saranno tuttavia tenuti a fornire all'E.N.I.M.S. tutte le notizie che da questo saranno ad essi eventualmente richieste.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle istituzioni contemplate nell'art. 39 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1637.

Limitazione alle prove scritte degli esami per i concorsi indetti con decreto Ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII, per il reclutamento di 81 tenenti medici, 7 tenenti chimici-farmacisti e 35 tenenti veterinari in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prove di esame previste per i concorsi indetti con decreto Ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII, per il reclutamento di 81 tenenti medici, 7 tenenti chimici-farmacisti e 35 tenenti

veterinari in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, sono limitate alle prove scritte.

Le graduatorie degli idonei sono effettuate secondo le norme previste dall'art. 6 del predetto decreto, con la modifica che al punto di valutazione dei titoli sarà attribuito il coefficiente quattro e al punto di esame il coefficiente uno.

Tutte le operazioni già svolte sono valide ad ogni effetto, mentre è soppressa la visita medica di accertamento definitivo prevista dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1939-XVIII.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 settembre 1940-XVIII, n. 1638.

Determinazione del ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468, sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I fatti d'arme aeronautici svoltisi nell'Africa Orientale Italiana a partire dal 13 settembre 1939-XVII, fino al 10 giugno 1940-XVIII, sono considerati avvenuti in ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle colonie, agli effetti dell'applicazione degli articoli 38 e 39 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, e dell'art. 101, 2° comma del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, convertito nella legge 25 giugno 1937-XVI, n. 1499 e modificata dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639.

Modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 326, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico degli ufficiali di pubblica sicurezza (gruppo A) di cui al R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 326, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificato dalla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, è sostituito dal seguente:

Grado		
5° - Questori ed Ispettori generali di P. S. di 1ª classe	N.	60
6° - Questori ed Ispettori generali di P. S. di 2ª classe	»	83
7° - Vice questori	»	94
7° - Commissari capi	»	226
8° - Commissari	»	386
9° - Commissari aggiunti	»	518
10° - Vice commissari 11° - Vice commissari aggiunti	»	512
Totale	N.	1879

Art. 2.

Le nomine a vice questore sono conferite ai commissari capi di pubblica sicurezza per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno conferirsi 40 posti in soprannumero nel grado di commissario capo di pubblica sicurezza tenendo però scoperti altrettanti posti di grado 8°.

Tale eccedenza sarà riassorbita in ragione di un posto per ogni due vacanze che si verificheranno nel grado di commissario capo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 20. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Tintoria Comense, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Tintoria Comense, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Tintoria Comense, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Nino D'Aroma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4615)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1940-XIX.
Revoca della sottoposizione a sindacato della Società anonima Elettrolux, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1940-XVIII, con il quale veniva sottoposta a sindacato, ai sensi del Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Società anonima Elettrolux, con sede a Milano;

Vista la situazione dell'azienda;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 16 ottobre 1940-XVIII, con il quale veniva sottoposta a sindacato la Società anonima Elettrolux, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 22

Dalla signorina Borgia Maria fu Ernesto domiciliata in Amalfi è stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati cons. 3,50% (1906): n. 229588, di annue L. 59,50 intestato a Borgia Mario fu Ernesto domiciliato in Napoli; n. 298509 di annue L. 472,50; n. 384050 di annue L. 70; n. 306293 di annue L. 35; n. 273761 di annue L. 35; n. 287137 di annue L. 35; n. 243583 di annue L. 10,50, intestati a Borgia Maria fu Ernesto, domiciliata in Napoli.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si comunica che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3822)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 23

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del cons. 3,50%, n. 477380 e n. 477381, rispettivamente della rendita annua di L. 35 e di L. 49, intestati a Spinosa Ludovico fu Gaetano domiciliato a Saponara di Grumento (Potenza) e vincolati per la cauzione del titolare quale ricevitore postale.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio contenente i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà al chiesto tramutamento.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3823)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24

E' stata chiesta la conversione in prestito Redimibile 3,50% (1934) del certificato cons. 5%, della rendita annua di L. 25, n. 171795, intestato ad Apolloni Emilio fu Settimio, domiciliato in S. Michele in Teverina con ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale procaccia postale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3824)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16730 — Data: 16 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Bilancio Giovan-Giuseppe di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1148 — Data: 10 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Girmenia Giuseppe fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1660 — Data: 28 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Firenze — Intestazione: Tosi Egisto fu Zanobi — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 24 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Grosseto — Intestazione: Pietrini Luigi fu Mariotto — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Trento — Intestazione: Stanchina Andrea di Vittorio — Titoli del Debito pubblico: titolo ferr. Rete Adr. 3 per cento, serie B, L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 3 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Ferrara — Intestazione: Fanti Primo fu Serafino — Titoli del Debito pubblico, Quietanze, L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2388 — Data: 27 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Meo Iolanda fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: un certificato Rendita 5 per cento, L. 130 rendita.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17440 — Data: 6 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Marra Gennaro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6998 — Data: 21 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria — Intestazione: Cellerino Angelo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4457)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione delle opere idrauliche del fiume Aterno

Con decreto Reale 13 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1940-XVIII, al registro 20 Lavori pubblici, foglio 88, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti, per la sistemazione del fiume Aterno nei tratti compresi tra il ponte della strada comunale per Roio e la confluenza col fiume Vera e tra la diga del molino di S. Eusanio e la confluenza col fiumetto di Fossa, nonchè per la sistemazione del fiumetto Fossa in tutta la sua estensione e del fiume Vera nel tratto soggetto a rigurgito.

(4621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18908, del 15 ottobre 1940-XVIII, i signori Levi Alfonso e Ettore fu Lino e di Bonora Maria, nati a Mantova rispettivamente il 27 aprile 1908 e il 26 novembre 1915, residenti a Mantova, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Levi» con quello «Bonora», ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4619)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria del Banco stesso con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 ottobre 1939-XVII con il quale il rag. Elio Valentini è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza del suddetto Banco;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto rag. Valentini a commissario liquidatore del ripetuto Banco occorre procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Ermete Rocchetti di Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Banco cooperativo agricolo operaio di prestiti e risparmi di Visinada, in liquidazione, avente sede nel comune di Visinada (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Elio Valentini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4605)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(4620)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.